

CAPITOLATO FURTO

Contraente/Assicurato

AEROPORTI DI PUGLIA S.p.A

Viale E. Ferrari s.n.c. – 70128 Bari Palese (BA)

Il presente capitolato dovrà essere timbrato e firmato per accettazione in ogni sua pagina ed allegato all'offerta come da prescrizione del disciplinare di gara, a pena di esclusione

DEFINIZIONI

Qualora nel testo di polizza siano riportate le seguenti denominazioni, ad esse le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Valori

Per valori si intende: denaro (ad esempio valuta italiana ed estera in banconote, moneta), libretti di risparmio, monete d'oro, medaglie auree, lingotti, metalli preziosi, gemme, pietre preziose e semipreziose, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiarie, cedole o qualsiasi altro titolo nominativo o al portatore, polizze di carico, ricevute e fedi di deposito, assegni, tratte, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro negoziabili e non o di altri beni immobili o mobili o interessi relativi che ad essi si riferiscono e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore, il tutto sia di proprietà dell'Assicurato, che di terzi e del quale l'Assicurato stesso ne sia o non responsabile.

Beni

Per beni si intende: merci, materie prime, prodotti semilavorati e finiti, scorte materiale di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli, attrezzature, macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, armadi di sicurezza o corazzati, casseforti o blocchi di cassette di sicurezza, nonché mobili ed arredi e quant'altro di affine e pertinente all'attività dell'Assicurato.

Sono comprese in questo voce:

- quadri, sculture, tappeti, arazzi ed oggetti d'arte di valore singolo non superiore a Euro 15.000,00, salvo che non vi sia stima effettuata da perito beneviso dalla Società e da esso accettata;
- cicli, motocicli, indumenti ed effetti personali di normale uso di proprietà dei dipendenti esclusi valori.
- Il tutto sia di proprietà dell' Assicurato che di terzi e del quale l'Assicurato stesso ne sia o no responsabile.

Broker

La Società di Brokeraggio indicata alla gestione della polizza

Dipendenti

Per dipendenti si intendono le persone che hanno con l'Assicurato un rapporto di lavoro subordinato, para-subordinato, e interinale anche se soltanto in via temporanea (compresi gli apprendisti).

Sono parificati ai dipendenti: i consulenti esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dallo Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione, i dipendenti di imprese terze addette alla pulizia e alla manutenzione degli stabilimenti e dei relativi impianti, che prestano servizio per l'Assicurato anche in via temporanea.

Locali

Per locali si intende qualsiasi fabbricato o porzione di fabbricato occupato dall'Assicurato per l'esercizio della propria attività.

Furto

Per furto si intende il reato, come definito dall' art. 624 del Codice Penale, a condizione però

che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti i valori e/o beni assicurati:

- a)** violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di altri arnesi;
- b)** per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- c)** in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi, a locali chiusi.

Rapina

Sottrazione di cose mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati.

La garanzia è valida anche nel caso che i dipendenti dell'Assicurato vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante violenza o minaccia, diretta sia verso i dipendenti stessi sia verso altre persone.

Mezzi di custodia

Si definiscono tali: armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti, cassette di sicurezza, camere di sicurezza, camere corazzate.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

1.1 OGGETTO DELL' ASSICURAZIONE

SEZIONE I - PERDITA DEI VALORI

Sono risarcibili i danni dovuti a perdita di valori a seguito di furto e rapina.

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto; che i valori durante le ore non lavorative siano posti entro mezzi di custodia.

E' tollerata la presenza al di fuori di tali mezzi di custodia, purché in cassetti, e/o mobili, di un importo per ciascuna ubicazione di 5.000,00.

Sono parificati ai danni di furto e rapina i danneggiamenti e le distruzioni, fatta eccezione per i danni derivanti da incendio, scoppio ed esplosione, cagionati ai locali e agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi e aperture dei locali stessi, ivi comprese le camere di sicurezza e corazzate e le rispettive porte, nel commettere o nel tentativo di commettere il furto o la rapina.

La garanzia si estende inoltre ai danni causati ai valori nel corso di un furto e/o rapina utilizzando fiamma ossidrica e/o altro mezzo analogo, esclusi comunque i danni derivanti da sviluppo di incendio.

SEZIONE II - PERDITA DI BENI

Sono risarcibili i danni dovuti a perdita di beni a seguito di furto e rapina.

Sono parificati ai danni di furto o rapina i danneggiamenti e le distruzioni, fatta eccezione per i danni derivanti da incendio, scoppio ed esplosione, cagionati ai beni ed ai locali e agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi e aperture dei locali stessi, nel commettere o nel tentativo di commettere il furto o lo rapina.

SEZIONE III - PORTAVALORI

Sono risarcibili i danni materiali e diretti derivati all'Assicurato da perdita di valori trasportati fuori dalle sedi assicurate dall' Assicurato, suoi collaboratori o dipendenti conseguenti a:

- furto avvenuto a seguito di infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- furto con destrezza purché la persona incaricata del trasporto abbia indosso o a portata di mano i valori;
- furto commesso strappando di mano o di dosso alla persona i valori;
- rapina.

SEDE A)	AEROPORTOCIVILE BARI/PALESE	LOCALITA' PALESE	(BA)
SEDE B)	AEROPORTO CIVILE - BRINDISI	LOCALITA' PAPOLA	(BR)
SEDE C)	AEROPORTO CIVILE GROTTAGLIE	LOCALITA' GROTTAGLIE	(TA)
SEDE D)	AEROPORTO CIVILE "GINO LISA"	LOCALITA' FOGGIA	(FG) "

Capitali Assicurati e sviluppo del premio

Sezioni	Somme assicurate	Tasso °/00	Premio lordo
I Perdita valori	Euro 40.000,00		
II Perdita beni	Euro 60.000,00		
III Portavalori	Euro 20.000,00		
Totale Premio Lordo			

1.2 ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione i danni e le perdite:

- a) verificatesi in occasione di trombe ed uragani a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- b) I danni commessi o agevolati con dolo e colpa grave dall'Assicurato o dal Contraente e:
 - da persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - da persone del fatto delle quali l'Assicurato o il Contraente deve rispondere;
 - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - da persone legate all' Assicurato o al Contraente da vincoli di parentela od affinità' che rientrino nella previsione dell'art.649 del Codice Penale (n.1/2/3) anche se non coabitanti;
- c) causati alle cose assicurate da incendi esplosioni e scoppi provocati dall'autore del sinistro;
- d) sono inoltre esclusi dall'assicurazione I danni verificatesi in occasione di:
 - eruzioni vulcaniche, terremoto o cataclismi naturali,
 - inondazioni alluvioni, atti di guerra anche civile,
 - invasione occupazione militare ostilità' con o senza dichiarazione di guerra terrorismo o sabotaggio organizzato rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzione o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto; sviluppo di energia nucleare o di radioattività tutto ciò a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi.

1.3 ALTRE ASSICURAZIONI

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed e' tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi, esclusa dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente, superi l'ammontare del danno, la Società e' tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

1.4 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al sessantesimo giorno da quello in cui l'indennità è stata pagata, od il sinistro è stato altrimenti definito, la Società può recedere con preavviso di 30 giorni dalla presente Polizza. .

La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo lo denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Società non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso,

Trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione dell' Assicurato il rateo del premio netto relativo al periodo di rischio non corso.

1.5 SURROGA

E' convenuto che la Società con il pagamento di qualsiasi sinistro verrà surrogata nei diritti e nelle azioni che l'Assicurato può avere o esercitare in dipendenza di detto sinistro.

Viene inoltre convenuto che la Società potrà intraprendere azione legale allo scopo di procedere al recupero dell'ammontare totale o parziale dei danni derivanti da atti disonesti o fraudolenti perpetrati da dipendenti dell'Assicurato, soltanto dopo essersi consultata con la Direzione dell'Assicurato.

1.6 SINISTRI

A) In caso di sinistro o di tentativo di furto o rapina l'Assicurato deve:

a) dare avviso alla Società entro 72 ore da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento, ove possibile, e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia alla Autorità Giudiziaria o di polizia del luogo;

b) produrre alla Società, entro 5 giorni, una distinta particolareggiata dei beni colpiti da sinistro all'Autorità;

c) conservare le tracce e gli indizi materiali del sinistro, dare la dimostrazione della realtà e dell'entità del danno nella misura ragionevolmente possibile, tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitarne le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessari esperire.

L'Assicurato può comunque disporre, salvo che ciò non sia di pregiudizio per la ricostruzione del danno, delle cose non colpite da sinistro;

d) presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere dalle Autorità Pubbliche in relazione al sinistro;

e) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore nonché esperire - se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese - sostenute a tale titolo - la procedura di ammortamento;

f) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per ridurre i danni, per il recupero dei beni perduti, per la conservazione e la custodia di quelli rimasti anche se danneggiati. Le spese fatte a questo scopo dall'Assicurato sono a carico della Società nella stessa proporzione esistente fra il danno risarcibile a termini di polizza e il danno totale, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quelle del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente;

g) seguire le istruzioni della Società per le iniziative da assumere anche in sede penale; in particolare dovrà, a richiesta della Società, costituirsi parte civile nei vari gradi di giudizio.

Resta convenuto che la Società, prima di richiedere l'attuazione di qualsiasi iniziativa, dovrà consultarsi con la Direzione dell'Assicurato.

L'Assicurato che dolosamente non adempia in tutto o in parte agli obblighi di cui sopra, perde il diritto all'indennizzo ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile.

B) La quantificazione è concordata dalle Parti direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro o anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sono prese a maggioranza.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i periti non si accordano su quella del terzo tali nomine vengono demandate, ad iniziativa della Parte più diligente, al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Se una delle Parti lo richiede, il terzo Perito deve essere scelto fuori della Provincia in cui è avvenuto il sinistro.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del Terzo Perito sono ripartite a metà.

C) I Periti devono:

- a) indagare sulle cause, sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni o delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
- c) verificare se l'Assicurazione ha adempiuto agli obblighi di cui al precedente punto A);
- d) procedere alla stima ed alla quantificazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali;
- e) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità, il valore delle cose assicurate (rubate e non rubate, danneggiate e non danneggiate).

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare uno per ognuna delle Parti.

Tali risultati sono obbligatori fra le Parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo in caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio.

La perizia collegiale è valida anche se il Perito dissentente si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

1.7 DETERMINAZIONE DA DANNI RISARCIBILI

La determinazione dei danni viene eseguita secondo le seguenti norme:

A) Per i danni che riguardano i valori;

- a) Per titoli, fondi o divise estere il valore del risarcimento sarà quello risultante dal listino di chiusura del giorno della scoperta del sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per tali titoli in tale giorno, il valore verrà fissato d'accordo tra le Parti, secondo le quotazioni della Borsa Valori di Milano. Se i titoli non sono quotati alla Borsa Valori di Milano, si prenderanno per base le quotazioni ufficiali di quella Borsa ove i titoli sono quotati o, in mancanza, il prezzo che verrà loro attribuito dal Sindacato volesse rimpiazzare tali titoli, fondi e divise estere col benestare della Società o dei suoi Legali, il valore di cui sopra sarà quello del costo di tale sostituzione. L'assicurazione dei titoli per i quali è ammessa di legge la procedura di ammortamento, salvo buon fine della stessa e ferma l'obbligatorietà di questa, e prestata sola mente per le spese relative alla procedura stessa.
- b) per gli effetti cambiari, ferma ogni altra condizione contrattuale, rimane stabilito che:
 1. assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali so possibile "esercizio de/razione cambiaria;
 2. il loro valore è dato dalla somma da essi portata;
 3. la Società non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze;
 4. l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennità per essi percepita non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci;
 5. per tuffi gli altri valori il risarcimento è rappresentato dal loro valore al momento del sinistro.

B) Per danni che riguardino i beni

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che di esse resta dopo il sinistro stesso.

1.8 RECUPERI

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito interamente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato a facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano state recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano di uso personale o domestico, salvo il caso della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

1.9 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara essere state rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

1.10 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell' indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione e sempre che l'Assicurato a richiesta della Società abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 3.1 b).

1.11 PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il termine utile per il pagamento del premio o delle rate successive è fissato in giorni 30 (trenta).

1.12 FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello di Bari.

1.13 RIFERIMENTO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente Polizza vanno applicate le norme di legge.

1.14 IMPOSTE E TASSE

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

2.2 CONDIZIONI PARTICOLARI

2.2.1 REINTEGRO AUTOMATICO DELLA SOMMA ASSICURATA

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.

Si conviene, però, che sia le somme assicurate sia i limiti di indennizzo sono automaticamente e con pari effetto reintegrati nel valori originari, impegnandosi il Contraente a pagare il corrispondente prorata di premio in coincidenza con il pagamento dell'indennizzo.

L'ammontare complessivo dei reintegri automatici, dopo ogni sinistro, non può tuttavia superare, in uno stesso periodo di assicurazione le somme indicate per ogni singola partita ed ogni singolo limite di indennizzo della partita stessa.

Resta comunque ferma la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

2.2.2 COSE DI PROPRIETA' DI TERZI

Nei capitali assicurati sono compresi anche i beni e valori di proprietà di terzi sempreché l'Assicurato ne abbia l'interesse.

In tal caso la copertura assicurativa è stipulata dall' Assicurato in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dallo Società e dall'Assicurato, né eserciteranno azione alcuna per impugnare lo perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dall'Assicurato.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Qualora dovessero esistere su detti beni, coperture assicurative dirette, la presente polizza interverrà solo per la eventuale parte eccedente dette coperture, (sottoassicurazione, franchigie e/o scoperti) o per le azioni di rivalsa degli Assicuatori diretti.

2.2.3 ESTENSIONE PRESSO TERZI

La Società si obbliga a indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati da Furto e Rapina riguardanti i beni assicurati affidati a Terzi purché riposti all'interno di locali chiusi adibiti dai predetti terzi allo svolgimento della propria attività.

La presente estensione di garanzia viene prestata sino alla concorrenza del 10% dell'importo indicato alla partita merci.

2.2.4 SPESE D' AMMORTAMENTO

Si da atto che la garanzia relativamente alle Sezioni I e III si intende prestata anche per le spese relative alle procedure d'ammortamento.

2.2.5 MACCHINE ELETTRONICHE

Si intendono garantiti nella sezione II della presente polizza il macchinario e la strumentazione elettronica in genere non coperti dalla polizza Elettronica.

2.2.6 MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI

Relativamente alle Sezioni I e II l'assicurazione furto è prestata a condizione che i locali contenenti le cose assicurate abbiano le pareti in vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento, vetro antisfondamento, metallo o legno e che le loro aperture verso l'esterno, situate in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, siano difese da serramenti di legno, materia plastica rigida, metallo o vetro antisfondamento, chiusi con serrature. lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure siano protette da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'introduzione nei locali assicurati.

Se l'introduzione avviene attraverso pareti, serramenti ed inferriate non conformi a quelli sopraindicati la Società corrisponde all'Assicurato l'80% del danno liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'assicurato stesso.

2.2.7 ESTENSIONE PRESSO TERZI

La Società si obbliga a indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati da Furto e Rapina riguardanti i beni assicurati affidati a Terzi purché riposti all'interno di locali chiusi adibiti dai predetti terzi allo svolgimento della propria attività.

La presente estensione di garanzia viene prestata sino alla concorrenza del 10% dell'importo indicato alla partita merci.

2.2.8 RAPINA

L'assicurazione è estesa alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali assicurati quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locati stessi. L'assicurazione è estesa alla estorsione (consegna di cose mediante violenza o minaccia) limitatamente al caso in cui, all'interno degli stabilimenti assicurati, l'Assicurato oppure i suoi dipendenti o familiari vengano costretti o consegnare le cose assicurate, mediante violenza o minaccia diretta alla loro persona o a quella di altri che, al momento del fatto, si trovino nei medesimi locali.

2.2.9 ONORARI AI PERITI

La Società si impegna a risarcire all'Assicurato l'importo da lui versato, in conseguenza di sinistri, per gli onorari del perito di porte, e per la quota porte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale, sino alla concorrenza del 2% dell'importo indennizzabile a termini di polizza con il massimo di Euro 10.000,00 (Euro diecimila/00) Sono compresi inoltre gli onorari di architetti, ingegneri, consulenti necessari per le riparazioni e/o ricostruzioni conseguenti a sinistri, nonché gli oneri sopportati per produrre prove, informazioni e ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a produrre.

2.2.10 COLPA GRAVE

A parziale deroga dell'art.1.2 comma b) delle condizioni generali di assicurazione la Società è obbligata anche se il sinistro è stato cagionato con colpa grave dei dipendenti dell' Assicurato, addetti alla sorveglianza.

2.2.11 FRANCHIGIE E SCOPERTI

Relativamente alla Sezione I

In caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, previa detrazione di uno scoperto del 10% con il minimo Euro 500,00 (Euro cinquecento/00) che rimarrà sempre a carico esclusivo dell' Assicurato stesso.

Relativamente alla sezione II

In caso di sinistro, lo Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, previa detrazione di una franchigia fissa di Euro 1.000,00 (Euro mille/00) che rimarrà sempre a carico dell'Assicurato stesso.

Relativamente alla sezione III

In caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato lo somma liquidata a termini di polizza, previa detrazione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 500,00 (Euro cinquecento/00) che rimarrà sempre a carico esclusivo dell'Assicurato stesso.

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art.23 delle Condizioni Generali di Assicurazione, senza tener conto della franchigia che verrà detratta successivamente dall'importo così calcolato.

2.2.12 CLAUSOLA BROKER

Il Contraente dichiara di avere in programma di effettuare gara Broker e successivamente di assegnare all'impresa vincitrice la gestione della presente polizza.

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione potranno essere svolti per conto del Contraente dal Broker stesso.

Per quanto concerne l'incasso dei premi di polizza, il versamento potrà essere effettuato dal Contraente al Broker, che provvederà al versamento alla Compagnia Assicuratrice.

Resta Intesa l'efficacia liberatoria, anche a termini dell'art. 1901 C.C del pagamento così effettuato.

Agli effetti dei termini fissati dalle Condizioni di Assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto dell'Assicurato, alla compagnia, si intenderà fatta dall'Assicurato.

Parimenti, ogni comunicazione fatta dall'Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia, purché non comporti variazioni nelle Condizioni di polizza.

Il Broker verrà remunerato come da consuetudine del mercato.

2.2.13 Durata della polizza

Il presente contratto avrà durata dalle ore 24,00 del 31/03/2013 alle ore 24,00 del 31/03/2014 senza tacito rinnovo alla scadenza finale.

E' inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della

nuova copertura per un massimo di 120 giorni.

Firma per accettazione espressa delle condizioni assicurative.